



Premessa: In MANE, crediamo che essere un'azienda responsabile inizi con un comportamento esente da qualsivoglia connotato di illiceità. In linea con il Codice Etico del Gruppo MANE, che stabilisce i più alti standard etici e i principi di condotta che applichiamo quotidianamente nelle nostre attività aziendali, MANE incoraggia e promuove le segnalazioni come strumento per prevenire qualsiasi comportamento illecito.

Obiettivo: Questa *policy* mira a fornire informazioni ai dipendenti e alle parti interessate esterne di segnalare violazioni, condotte illecite e irregolarità capaci di ledere l'interesse o l'integrità aziendale e a proteggere coloro che hanno effettuato le segnalazioni nonché i c.d. "facilitatori" ovvero i soggetti preposti ad assistere il segnalante nel processo di segnalazione e i colleghi che operano abitualmente nel medesimo contesto lavorativo.

Ambito di applicazione: Il presente documento si applica ai dipendenti e alle parti interessate esterne di MANE, siano essi persone fisiche o giuridiche: dipendenti, appaltatori e tirocinanti del Gruppo MANE, indipendentemente dal tipo di contratto o ruolo; clienti, fornitori, partner commerciali, sindacati che rappresentano legittimamente persone fisiche, organizzazioni della società civile o cittadini.

Riferimenti normativi: Direttiva UE 2019/1937 e relativi decreti nazionali di recepimento negli Stati membri dell'UE; Codice Etico del Gruppo MANE

Índice:

I.	Definizione e finalità	2
1.	Ambito di applicazione	2
2.	Tipo di segnalazione.....	2
II.	Modalità e contenuto della segnalazione.....	3
III.	Ricezione, istruttoria e accertamento della segnalazione.....	5
IV.	Forme di tutela	5
1.	Obblighi di riservatezza.....	5
2.	Tutela dell'anonimato.....	5
3.	Protezione dei dati personali.....	6
4.	Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	6
5.	Divieto di ritorsione	6
6.	Sanzioni per il segnalante	8
V.	Gestione della <i>policy</i>	8
VI.	Pubblicità	8



I. Definizione e finalità

Un whistleblower è una persona fisica che, in buona fede e in assenza di un compenso finanziario diretto, segnala o rivela informazioni relative a un crimine o reato, una minaccia o un pericolo per l'interesse pubblico, una violazione o un tentativo di occultare una violazione di un accordo internazionale legalmente ratificato o approvato dal governo italiano, o di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale, realizzato in base a tale accordo, al diritto dell'Unione Europea, alle leggi o ai regolamenti.

Tale policy ha, dunque, la finalità di:

- porre i soggetti interessati a conoscenza degli strumenti posti in essere al fine di consentire le segnalazioni di situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza
- definire le modalità per la segnalazione;
- garantire le tutele del segnalante nei confronti di chi effettua la segnalazione. Ambito di applicazione e Utilizzo del canale di segnalazione

1. Ambito di applicazione

Il presente documento si applica a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori, tirocinanti di MANE, a soggetti con i quali è intercorso o è intercorrente qualsiasi tipologia di contratto o incarico o rapporto, che desiderano segnalare una condotta aziendale che ritengono illegale o un impatto negativo noto o sospetto sulle persone o sull'ambiente che li riguarda.

Per i dipendenti, le segnalazioni possono concernere anche fatti di cui il soggetto sia venuto a conoscenza durante il periodo di prova, durante il processo di selezione, in altre fasi precontrattuali, nel corso del rapporto di lavoro nonché successivamente allo scioglimento del rapporto.

Questo documento si applica anche a tutti parte interessata della MANE, come lavoratori e collaboratori delle imprese clienti, o fornitrici di beni o servizi, sindacati che rappresentano legittimamente gli individui, organizzazioni della società civile o cittadini, che desiderano segnalare una condotta aziendale che ritengono illegale o un impatto negativo noto o sospetto sulle persone o sull'ambiente che li riguarda.

2. Tipo di segnalazione

Sono oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea -illeciti civili, penali, amministrativi e /o contabili - che possono danneggiare l'interesse pubblico, gli interessi finanziari dell'UE e minare il suo mercato interno o l'integrità del Gruppo MANE.

Le segnalazioni possono anche riguardare atti od omissioni che il segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere violazioni di leggi nazionali o dell'Unione Europea.

Le segnalazioni possono anche riguardare un incidente e/o un comportamento che costituiscono una violazione del Codice Etico del Gruppo MANE.

Non possono invece essere presentate mediante la presente procedura e non saranno pertanto prese in considerazione, le segnalazioni:



- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc.

Tali segnalazioni sopra menzionate potranno essere trattate come segnalazioni e trattate mediante i canali di comunicazione interna standard previsti a livello locale, come la struttura gerarchica, gli organi rappresentativi dei dipendenti e il dipartimento risorse umane.

II. Modalità e contenuto della segnalazione

MANE, al fine di consentire ai soggetti summenzionati di segnalare eventuali comportamenti, atti o omissioni che ledano l'integrità dell'azienda, ha istituito diversi meccanismi di segnalazione efficienti e facilmente accessibili sia per i suoi dipendenti che per le parti interessate esterne.

I nostri dipendenti possono innanzitutto esporre le loro preoccupazioni al proprio supervisore diretto. Se ciò non è possibile o se non si sentono a proprio agio, possono rivolgersi ai loro organi di rappresentanza o al dipartimento locale delle risorse umane.

Se anche questo non è possibile o se non si sentono a proprio agio nel farlo, i nostri dipendenti e tutti gli altri stakeholder possono segnalare una violazione conosciuta o presunta attraverso il nostro sistema "SpeakUp".

Il sistema SpeakUp è gestito da un fornitore di servizi indipendente ed è disponibile 24/7. Attraverso il sistema SpeakUp, i whistleblower possono segnalare illeciti o porre domande nella propria lingua, tramite telefono o internet. Se la segnalazione viene effettuata tramite una chiamata vocale o un incontro orale, il whistleblower può rivedere, correggere e confermare la trascrizione del verbale firmandola.

Tutte le domande o questioni sollevate saranno trattate in modo confidenziale e anonime prima di essere condivise con il Comitato Etico di MANE, che gestisce le segnalazioni ricevute tramite il sistema SpeakUp.

Si prega di fare riferimento al capitolo VII di questa policy per i dettagli pratici pertinenti.

All'interno di ciascuna segnalazione dovranno essere indicate, a pena di inammissibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- nome e cognome del segnalante (facoltativo);
- qualifica o posizione professionale (facoltativo);
- e-mail (facoltativo);
- Numero di contatto (facoltativo);
- sede;
- data e/o periodo in cui si è verificato l'illecito;



- luogo fisico in cui si è verificato il fatto (denominazione dell'ufficio se avvenuto all'interno dei locali o indirizzo se avvenuto al di fuori dei locali);
- chiara e completa descrizione della condotta, dell'atto o dell'omissione e, più in generale, dei fatti oggetto di segnalazione;
- modalità mediante le quali il segnalante è venuto a conoscenza della segnalazione;
- generalità dell'autore dell'illecito se note o elementi che consentano di identificarlo;
- altri soggetti a conoscenza del fatto e in grado di riferire informazioni sul medesimo;
- eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
- ogni ulteriore informazione utile;
- la volontà di beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing.

La segnalazione deve essere presentata almeno entro trenta (30) giorni dal verificarsi del problema/evento (o) prima che si verifichi.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di fare emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, mediante - a mero titolo esemplificativo e non tassativo, l'indicazione dei nominativi o qualifiche particolari, la menzione di uffici specifici, l'indicazione di procedimento o eventi particolari.

Qualsiasi informazione personale divulgata nella segnalazione deve essere direttamente collegata all'illecito segnalato.

La segnalazione è ritenuta inammissibile – e pertanto si procederà all'archiviazione – se manca dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, ovvero le informazioni indicate sopra quali necessarie a pena di inammissibilità della stessa, se i fatti sono infondati, se i dettagli sono troppo vaghi per essere compresi, o se vengono presentati solo documenti senza una vera e propria segnalazione.

Qualora una segnalazione venga presentata mediante un canale diverso da quello indicato al punto III che precede o indirizzata a un soggetto diverso da quello indicato al medesimo punto III, essa non potrà essere presa in considerazione.

La segnalazione, su richiesta del segnalante trasmessa nelle medesime modalità di cui sopra, potrà avvenire anche mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole come di seguito specificato. L'incontro potrà, previo consenso del soggetto segnalante, essere registrato attraverso dispositivi idonei alla conservazione. In caso di dissenso alla registrazione o in qualunque altro caso non sia possibile procedere alla registrazione, sarà necessario stilare un verbale dell'incontro che dovrà essere sottoscritto anche dal segnalante.

Se la segnalazione riguarda una persona che è membro del Comitato Etico di MANE, sarà gestito da altri membri del Comitato Etico di MANE o da altre persone che saranno coinvolte ad hoc in questo caso.



III. Ricezione, istruttoria e accertamento della segnalazione

A seguito della ricezione della segnalazione, un'indagine verrà avviata analizzando i documenti, coinvolgendo altri dipartimenti aziendali o esperti esterni con le competenze tecniche necessarie, e intervistando ulteriori persone rilevanti

In seguito alla segnalazione:

- i. verrà trasmesso entro sette (7) giorni dalla data di ricezione al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- ii. potranno essere richieste alla persona segnalante maggiori informazioni circa i fatti oggetto di segnalazione;
- iii. a tal fine potrà essere organizzato un incontro, il quale potrà, previo consenso del soggetto segnalante, essere registrato attraverso dispositivi idonei alla conservazione. In caso di dissenso alla registrazione o in qualunque altro caso non sia possibile procedere alla registrazione, sarà necessario stilare un verbale dell'incontro che dovrà essere sottoscritto anche dal segnalante;
- iv. verrà fornito riscontro alla segnalazione entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, comunicando l'archiviazione, l'accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni ed esterni competenti o, qualora la procedura di accertamento non si sia conclusa, l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

IV. Forme di tutela

Le seguenti tutele si applicano a coloro che, come definiti nella sezione II.1, segnalano comportamenti o illeciti in buona fede e che ritengono ragionevolmente che le informazioni e le accuse fornite siano sostanzialmente vere.

1. Obblighi di riservatezza

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

I soggetti coinvolti nella gestione del procedimento sono tenuti ad osservare l'obbligo della riservatezza sull'identità del segnalante. La violazione del predetto obbligo è fonte di responsabilità disciplinare.

2. Tutela dell'anonimato

MANE tutela l'anonimato al fine di evitare che il soggetto segnalante ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'anonimato è garantito nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a fare scattare l'apertura del procedimento disciplinare.



3. Protezione dei dati personali

Nel caso in cui si renda necessaria la rivelazione dei dati personali, ne verrà data notizia all'interessato mediante comunicazione. Questi dati personali sono resi disponibili solo al Comitato Etico di MANE incaricato di gestire la segnalazione di violazioni etiche nell'ambito del sistema di segnalazione.

Il Comitato Etico garantisce che vengano trattati solo i dati strettamente limitati alle aree coperte dalla segnalazione etica menzionata nella sezione III di questa *policy*.

Il Comitato Etico sarà tanto più vigile riguardo al trattamento di dati sensibili come dati sull'origine etnica o cosiddetta origine razziale; opinioni politiche; credenze religiose o filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici; dati biometrici; dati sulla salute; dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale; e dati relativi a reati, condanne e misure di sicurezza riguardanti persone fisiche.

Per garantire che i dati personali continuino a essere protetti, qualsiasi trasferimento di tali dati personali a organizzazioni del Gruppo al di fuori dell'Unione Europea sarà soggetto alle disposizioni specifiche degli Articoli 44 e seguenti del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016).

4. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e documentazione inviate dal segnalante saranno cancellate dopo il periodo legale di conservazione.

La documentazione relativa all'indagine sarà conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, comunque, non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.


In caso di trascrizione di segnalazioni formulate attraverso linea telefonica o oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, è possibile verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

5. Divieto di ritorsione

È vietata ogni forma di ritorsione o vittimizzazione nei confronti dei soggetti segnalanti, facilitatori o in ogni caso dei colleghi del segnalante.

Costituiscono ritorsioni o vittimizzazioni :

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;




- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le misure di protezione si applicano anche a chi assiste il whistleblower nel processo di segnalazione (facilitatori), ai colleghi di lavoro del whistleblower, e agli enti di proprietà della persona segnalante.

Si evidenzia che esistono dei casi in cui il segnalante perde la protezione: i) se, al termine dell'indagine del Comitato Etico di MANE, qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Le sanzioni disciplinari possono essere prese anche se qualcuno distrugge o nasconde le prove della segnalazione fatta/da fare.



6. Sanzioni per il segnalante

Qualora sia stata accertata la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, la Società potrà avviare un procedimento disciplinare con conseguente applicazione di sanzioni, in armonia con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

V. Gestione della *policy*

Per garantirne l'attualità e l'efficacia, la direzione monitorerà con attenzione i fattori interni ed esterni e apporrà le modifiche necessarie alla presente *policy*, in qualsiasi momento e senza preavviso.

VI. Pubblicità

La presente *policy* per la segnalazione di condotte illecite è pubblicata nel sito web di MANE (www.mane.com) e nell'intranet aziendale nonché affissa in bacheca.

Le segnalazioni possono essere indirizzate in modo confidenziale al nostro sistema SpeakUp, attraverso tre diverse modalità:

Telefono

Scaricando l'applicazione

Sito Web

ITALIA:

800 147 694 (gratuito)

SPAGNA:

+34 900 031 156 (costo della chiamata locale)



<https://mane.speakup.report/it/raiseaconcern/home>